COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO GENERALE DELLE CONSULTE

Approvato con delibera C.C. n. 52 in data 16.09.1995.

Indice

Nr. articolo	Pag.
1	3
2	3
3	3
4	3
5	3
6	3
7	3
8	3

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, la istituzione ed il funzionamento degli organismi denominati consulte.

Articolo 2

Le consulte sono istituite o soppresse con deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono indicate le materie di competenza ed il numero dei componenti.

Articolo 3

A norma dell'art. 36 – 1° comma – dello Statuto Comunale la nomina dei componenti delle consulte è effettuata dalla Giunta Comunale.
I componenti di ciascuna consulta non possono essere inferiori a tre e superiori a dieci.
La maggioranza dei componenti deve essere costituita da soggetti estranei all'Amministrazione.

Articolo 4

Ogni consulta è preseduta dal Sindaco o da un suo delegato, assessore o consigliere.

Articolo 5

Le consulte hanno funzione consultive e propositive in ordine alle materie di propria competenza.

Articolo 6

Le consulte sono convocate per decisione del Presidente o su richiesta di 1/3 dei componenti, in tempo utile per lo svolgimento della riunione.

Articolo 7

Delle sedute della consulta è steso un sommario verbale a cura di un componente della consulta stessa, nominato dal Presidente, che assume le funzioni di segretario.

Articolo 8

I componenti della consulta decadono dalla stessa ove non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale che provvede alla surroga del componente decaduto.